



COMUNE DI PINCARA

Provincia di Rovigo

COPIA

DETERMINAZIONE

**OGGETTO: FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 -
COSTITUZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 del 01.07.2022 ad oggetto “Nomina della Rag. Mirella Castiglieri a posizione organizzativa dell'area amministrativo-finanziaria-sociale.”;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 01.06.2023 ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2023-2024-2025”, esecutiva nelle forme di legge;

DATO ATTO che, a partire dall'anno 2004, le risorse finanziarie che costituiscono il Fondo Risorse Decentrate vengono suddivise in risorse stabili, aventi carattere di certezza e di stabilità, e risorse variabili, aventi carattere di incertezza e di eventualità;

DATO ATTO che l'importo delle risorse stabili, certe e continuative, viene quantificato senza margine di discrezionalità ed è suscettibile di incremento soltanto sulla base di specifiche disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro;

DATO ATTO altresì che le risorse variabili vengono determinate di volta in volta, con cadenza annuale, sulla base delle discipline contrattuali vigenti, nonché su espressa volontà dell'Ente Locale che, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e delle disposizioni legislative, può decidere discrezionalmente sulla loro natura e quantità;

DATO ATTO pertanto che l'individuazione e la determinazione dell'importo delle risorse stabile spetta al Responsabile del servizio competente, mentre l'individuazione e la determinazione delle risorse variabili spetta all'organo esecutivo dell'Ente;

RICHIAMATI:

- Il CCNL 2016/2018 personale del comparto Funzioni Locali, sottoscritto il 21.05.2018;
- Il CCNL 2019/2021 personale del comparto Funzioni Locali, sottoscritto il 16.11.2022;
- Il Titolo III “Ordinamento Professionale” del CCNL 2019/2021 sottoscritto il 16.11.2022;

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa/Finanziaria n. 178 del 23.10.2023 R.G. n. 258, avente ad oggetto “Costituzione Fondo Risorse Decentrate personale del

comparto anno 2023 limitatamente alle risorse stabili e a quelle variabili non discrezionali ex art. 79 CCNL Funzioni Locali 2019/2021. Contestuale quantificazione del salario accessorio complessivo dell'anno 2023 del personale dipendente, ai fini del rispetto dei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017", con cui il Responsabile del servizio competente ha provveduto ad individuare e quantificare nell'importo di € 28.657,30 le risorse di parte stabile del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2023 e di € 1.357,01, le risorse di parte variabile non discrezionali;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 110 del 23.10.2023, esecutiva nelle forme di legge, avente ad oggetto "Fondo Risorse Decentrate anno 2023. Presa d'atto risorse di parte stabile ed integrazione risorse di parte variabile art. 79 CCNL Comparto Funzioni Locali 2019/2021 sottoscritto il 16.11.2022", con cui la Giunta Comunale ha preso atto e approvato la quantificazione delle risorse di parte stabile del Fondo Risorse decentrate per l'anno 2023 così come individuate con determinazione n. 258/2023 e di parte variabile non discrezionali, e ha deliberato di integrare le suddette risorse come di seguito dettagliato:

- risorse di parte variabile relativamente alle **somme non soggette alle limitazioni di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017:**

- art. 79 comma 2 lettera d), per un importo di € **3.389,31**, quali economie derivanti dal lavoro straordinario dell'anno 2022;

- art. 80 comma 1- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti per un importo di € **3.903,94** - economie sul fondo risorse decentrate anno 2021;

- art. 79, comma 3 del CCNL 16.11.2022 - In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2 lett. C) e quelle di cui all'art. 17 comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017. Ritenuto di inserire lo stanziamento corrispondente allo 0,22% del monte salari 2018, al netto degli oneri riflessi, nei seguenti importi:

- € **285,39** quale quota di competenza 2022, computata una tantum sul Fondo risorse decentrate 2023 ai sensi dell'art. 79, comma 5 del CCNL;
- € **285,39** quale quota di competenza 2023 computata sul Fondo risorse decentrate 2023;
- € **156,18** quale quota di competenza 2022, computata una tantum ad incremento per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 79 c. 5 del CCNL, dello stanziamento di cui all'art. 17, c. 6, del CCNL 16.11.2022 destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare degli incarichi di E.Q.;
- € **156,18** quale quota di competenza 2023, computata ad incremento per l'anno 2023 dello stanziamento di cui all'art. 17, c. 6, del CCNL 16.11.2022 destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare degli incarichi di E.Q.;

- Art. 79, comma 2 lett. a) CCNL 16.11.2022 – specifiche disposizioni di legge (incentivi IMU/TARI) art. 67 c. 3 lett. c) – CCNL 2016/2018 – art. 1 c. 1091 L. 145/2018, per € **2.250,00**, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

DATO ATTO che non si è provveduto ad integrare il Fondo Risorse Decentrate 2023, con risorse variabili **soggette alle limitazioni di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017;**

RILEVATO che il Fondo Risorse Decentrate (personale non dirigente) per l'anno 2023 risulta pertanto costituito da:

Risorse di parte stabile	€ 28.657,30
--------------------------	-------------

Risorse di parte variabile	€ 11.471,04
Totale Fondo	€ 40.128,34

VISTO l'art. 1, comma 456 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) con cui sono state modificate le disposizioni contenute nel D.L. n. 78/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito con modificazioni nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010, ed in particolare le prescrizioni previste dall'art. 9, comma 2-bis secondo cui "A decorrere dal 01 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio", mediante l'introduzione del seguente periodo "A decorrere dal 01 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo";

VISTO l'art. 1, comma 236 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016) secondo cui "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze della finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente";

VISTO l'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 secondo cui "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

VISTO l'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019 secondo cui "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

EVIDENZIATO che la disposizione normativa introdotta dall'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019, è finalizzata ad adeguare il limite 2016 alla luce del nuovo regime assunzionale in vigore dal 20 aprile 2020 e che l'adeguamento deve essere effettuato, qualora si verificano i presupposti, nel rispetto delle disposizioni di legge e secondo le indicazioni fornite nel D.P.C.M. del 17 marzo 2020 e dalla Ragioneria Generale dello Stato contenute nella nota prot. n. 179877/2020;

RICHIAMATE le Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 16 del 02 maggio 2012 relativa al Conto Annuale 2011, n. 21 del 26 aprile 2013 relativa al Conto Annuale 2012, ed in particolare le sezioni dedicate al “Monitoraggio della contrattazione integrativa” in ordine agli istituti soggetti e non soggetti (pertanto da considerare o meno) al vincolo del rispetto dell'art. 9, comma 2-bis del D.L.n. 78/2010 e conseguentemente anche al vincolo del rispetto dell'art. 1, comma 236 della Legge n. 208/2015 e dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017;

RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 16 del 15 giugno 2020 relativa al Conto Annuale 2019 in merito al limite anno 2016;

RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 18 del 28.06.2021 relativa al Conto Annuale 2020, ed in particolare la sezione 7.1.11 Tabella 15 “7.1.11 - Tabella 15 – Fondi per la contrattazione integrativa - dall'annualità corrente, al fine di rendere verificabile il rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 (limite 2016) viene rilevata anche la tabella 15 riferita al Segretario comunale e provinciale ...” e conseguentemente viene dettagliato l'importo del Fondo accessorio Segretario Comunale;

RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 10.06.2022 relativa al Conto Annuale 2021 in merito al limite anno 2016 del Fondo accessorio dei Segretari Comunali, che ha modificato il calcolo del Fondo accessorio dei Segretari Comunali, rispetto all'interpretazione della circolare della Ragioneria Generale dello Stato riferita al Conto Annuale 2021;

DATO ATTO che il limite anno 2016 deve tenere conto delle seguenti voci:

- fondo personale dirigente (se presente);
- fondo personale non dirigente;
- fondo costituito dalle risorse destinate alle posizioni organizzative;
- fondo lavoro straordinario ex art. 14 C.C.N.L. 01.04.1999;
- risorse accessorio segretario comunale;

e che lo stesso deve essere rispettato nel suo importo totale, ovvero che l'importo complessivo delle voci soggette al limite riferito all'anno 2023 deve sottostare all'importo complessivo di tali voci riferito all'anno 2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 01.07.2022 di “Nomina (omissi) a Posizione Organizzativa dell'Area Amministrativo-finanziaria-sociale” (precedente decreto scadenza 02.07.2022), nel quale viene stabilita una indennità di posizione a seguito di pesatura pari a € 16.000,00 importo che può essere riparametrato con atti assunti dall'organo esecutivo competente in materia;

VISTO il Capo V del Contratto Collettivo Integrativo per il triennio 2019/2021 – parte normativa ed in particolare l'art. 17 rubricato “Criteri generali per la determinazione della retribuzione di Risultato dei titolari di P.O. (art. 7, c. 4, lettera v, CCNL 2018)”;

DATO A TITO che, nell'ambito del fondo costituito dalle risorse destinate alle posizioni organizzative, non sono soggetti al vincolo di spesa di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, gli importi pari al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del C.C.N.L. 21.05.2019 e l'eventuale maggior valore delle medesime successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 3 del medesimo C.C.N.L., finanziato, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 2 del D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12 del 11 febbraio 2019, con “capacità assunzione non utilizzata”;

RICHIAMATA in tal senso la delibera di G.C. n. 19 del 05.03.2022 di Approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno del personale (PTFP) 2022-2023-2024 e in particolare il punto 11 del dispositivo;

DATO ATTO, come risulta dalla relazione allegata, che non è necessario apportare, per l'anno 2023, alcun adeguamento ex art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, al limite anno 2016 da prendere in riferimento per la verifica delle prescrizioni ex art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017;

DATO ATTO che:

- per il Fondo Posizioni Organizzative, ora incarichi di Elevata Qualificazione E.Q., anno 2023, sono stati stanziati in bilancio € 18.665,00 complessivi (retribuzione di posizione riparametrata € 14.000,00 + retribuzione di risultato € 4.665,00 – 01.01.2023 – 31.12.2023);
- Che il Fondo Posizioni organizzative anno 2021 ammontava a complessivi € 16.000,00;
- Che pertanto ci si è avvalsi, ai sensi dell'art. 11-bis comma 2 del D.L. 135/2018, della possibilità, per i Comuni senza dirigenza, di incrementare le risorse destinate a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato degli incaricati di P.O. per € 2.665,00, senza tener conto delle limitazioni del salario accessorio di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017, imputando tale incremento alle quote assunzionali disponibili;

DATO ATTO, come risulta dalla relazione allegata, che nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, **NON è necessario procedere alla riduzione delle risorse disponibili del Fondo;**

DATO ATTO che per effetto delle disposizioni previste dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, il Fondo Risorse Decentrate (personale non dirigente) per l'anno 2023 risulta pertanto così determinato:

Risorse di parte stabile	€ 28.657,30
Risorse di parte variabile	€ 11.471,04
Totale Fondo	€ 40.128,34

DATO ATTO che le risorse di parte stabile, secondo quanto previsto dall'art. 80, comma 1 del CCNL 2019/2021 del 16.11.2022 devono essere primariamente destinate:

- Al finanziamento della quota parte **dell'indennità di comparto del personale in servizio posta a carico del fondo** ai sensi dell'art. 33, comma 4 del CCNL del 22 aprile 2004, per un importo di **€ 2.447,45;**
- Alla corresponsione dei **differenziali stipendiali di progressione economica**, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) comma 3 lettera b), CCNL 2019/2021, per un importo di **€ 14.320,10;**

DATO ATTO che le somme destinate al finanziamento delle progressioni orizzontali e dell'indennità di comparto vengono pagate al personale dipendente in modo puntuale, di volta in volta, unitamente allo stipendio mensile;

DATO ATTO che i compensi accessori sono soggetti a oneri contributivi Cpdel (23,80%) ed Irap (8,50%);

VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2023-2024-2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27.05.2023 così come modificato con successive deliberazioni di variazione;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4.2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa e qui di seguito integralmente riportato:

1. di prendere atto ed approvare la costituzione del Fondo Risorse decentrate per l'anno 2023;

di dare atto che il Fondo Risorse Decentrate (personale non dirigente) per l'anno 2023 risulta

Risorse di parte stabile	€ 28.657,30
Risorse di parte variabile	€ 11.471,04
Totale Fondo	€ 40.128,34

2. di dare atto altresì atto che:

- il Fondo costituito dalle risorse destinate alle posizioni organizzative, ora remunerazione incarichi di elevata qualificazione E.Q. ammonta a complessivi € 18.665,00 (retribuzione di posizione € 14.0000,00 + retribuzione di risultato € 4.665,00 – 01.01.2023 – 31.12.2023), con un incremento di € 2.665,00 rispetto al 2021, ai sensi dall'art.11-bis comma 2 del D.L. 135/2018, che dà ai Comuni senza dirigenza, la possibilità di incrementare le risorse destinate a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato degli incaricati di P.O.. Tale incremento pari a € 2.665,00 deroga dal limite del salario accessorio di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 e viene imputato alle quote assunzionali disponibili;
- il Fondo lavoro straordinario ex art. 14 C.C.N.L. 01.04.1999 ammonta a € 4.500,00;
- le Risorse Fondo accessorio segretario comunale viene determinato in € 3.705,00, così come ricalcolato in base alla circolare ministeriale Conto Annuale 2021, ai soli fini della verifica rispetto limite Fondo 2016;

3. DI DARE ATTO, come risulta dalla relazione allegata, che non è necessario apportare, per l'anno 2021, alcun adeguamento ex art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, al limite anno 2016 da prendere in riferimento per la verifica delle prescrizioni ex art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017;

4. DI DARE ATTO, come risulta dalla relazione allegata, che, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, **NON è necessario procedere alla riduzione delle risorse disponibili del Fondo;**

5. DI DARE ATTO che, per effetto delle disposizioni previste dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, il Fondo Risorse Decentrate (personale non dirigente) per l'anno 2023 risulta pertanto così rideterminato:

➤ **risorse di parte stabile € 28.657,30**, di cui:

- **€ 2.447,45** destinati al finanziamento **dell'indennità di comparto del personale in servizio posta a carico del fondo** ai sensi dell'art. 33, comma 4 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004,
- **€ 14.320,10** destinati alla corresponsione dei **differenziali stipendiali di progressione economica**, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti

di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) comma 3 lettera b), CCNL 2019/2021;

- € 11.889,75 disponibili per la contrattazione integrativa;
- **risorse di parte variabile: € 11.471,04** così come dettagliate con determina finanziaria n. 178 del 23.10.2023 R.G. n. 258 e con delibera di Giunta Comunale n. 110 del 23.10.2023, di cui:
- € 2.250,00 - Art. 79, comma 2 lett. a) CCNL 16/11/2022 - SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE (INCENTIVI IMU/TARI) ART. 67 C. 3 lett. C – CCNL 2016/2018;
 - € 9.221,04 disponibili per la contrattazione integrativa;
6. DI DARE ATTO che le somme destinate al finanziamento dei differenziali stipendiali di progressione economica e dell'indennità di comparto vengono pagate al personale dipendente in modo puntuale, di volta in volta, unitamente allo stipendio mensile, utilizzando le risorse opportunamente stanziare nei capitoli dove vengono corrisposte le retribuzioni e pagati i relativi oneri riflessi e IRAP;
7. DI DARE ATTO che le restanti risorse finanziarie costituenti il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2023:
- risorse di parte stabile disponibili: € 11.889,75;
 - risorse di parte variabile: € 11.471,04 (9.221,04 somme disponibili + 2.250,00 incentivo IMU)
- per complessivi € 23.360.79** ed i relativi oneri accessori (oneri contributivi – Cpdel ed Irap) trovano copertura finanziaria rispettivamente ai seguenti capitoli di spesa del bilancio 2023:
- cap. 490 Fondo per lo sviluppo delle risorse umane - codice bilancio 01.10-1.01.01.01.004
 - cap. 473 Contributi previdenziali ed ass. carico Ente. - codice bilancio 01.10-1.01.02.01.001
 - cap. 490 Imposta regionale IRAP – codice bilancio 01.10-1.02.01.01.001.
8. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 27.929,58 ai seguenti capitoli di spesa del bilancio 2023 che presentano la necessaria disponibilità per le somme a fianco indicate:
- cap. 490 Fondo per lo sviluppo delle risorse umane - codice bilancio 01.10-1.01.01.01.004 € 21.110,79;
 - cap. 473 Contributi previdenziali ed ass. carico Ente. - codice bilancio 01.10-1.01.02.01.001 € 5.024,37;
 - cap. 490 Imposta regionale IRAP – codice bilancio 01.10-1.02.01.01.001 € 1.794,42;
9. DI IMPEGNARE l'ulteriore somma di € 2.250,00 a titolo di incentivo recupero evasione IMU/TARI al lordo di oneri riflessi e IRAP al seguente capitolo:
- cap. 490 Fondo per lo sviluppo delle risorse umane - codice bilancio 01.10-1.01.01.01.004 per € 1.700,68;
 - cap. 473 Contributi previdenziali ed ass. carico Ente. - codice bilancio 01.10-1.01.02.01.001 € 404,76;
 - cap. 490 Imposta regionale IRAP – codice bilancio 01.10-1.02.01.01.001 € 144,56;

DI COMUNICARE, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e al Rappresentante Unico Sindacale (R.S.U.) ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001.

Con la sottoscrizione del provvedimento, il Responsabile del Servizio che lo ha adottato, attesta:

- di avere preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
- ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione
- Eventuali allegati indicati nel testo

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to CASTIGLIERI RAG. MIRELLA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate)

Certificato di Esecutività e Copertura Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 187 del 30-10-2023

Servizio: SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Numero di Registro Generale: 269

OGGETTO: FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 - COSTITUZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
--

CIG:

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147 bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 30-10-2023.

*per la motivazione indicata con nota:

Impegno N. 272 del 30-10-2023 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 01.10-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		
<i>Capitolo</i>	<i>470 Articolo</i>	Fondo per lo sviluppo delle risorse umane
<i>Causale</i>	FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 - COSTITUZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.- (accessorio disponibile per contrattazione integrativa)	
<i>Importo</i>	2023	€. 21.110,79
<i>Beneficiario</i>	108 DIPENDENTI/AMMINISTRATORI COMUNALI	
Impegno N. 273 del 30-10-2023 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 01.10-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		
<i>Capitolo</i>	<i>470 Articolo</i>	Fondo per lo sviluppo delle risorse umane
<i>Causale</i>	FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 - COSTITUZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - compenso incentivo imu	
<i>Importo</i>	2023	€. 1.700,68
<i>Beneficiario</i>	108 DIPENDENTI/AMMINISTRATORI COMUNALI	
Impegno N. 274 del 30-10-2023 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		
<i>Capitolo</i>	<i>473 Articolo</i>	Contributi previdenziali ed ass. carico Ente.

<i>Causale</i>		FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 - COSTITUZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
<i>Importo</i>	2023	€. 5.024,37
<i>Beneficiario</i> 1018 INPDAP - SEDE PROVINCIALE DI ROVIGO		
Impegno N. 275 del 30-10-2023 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
<i>Capitolo</i>	490 <i>Articolo</i>	Imposta regionale IRAP
<i>Causale</i>		FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 - COSTITUZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
<i>Importo</i>	2023	€. 1.794,42
<i>Beneficiario</i> 440 IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		

Il Responsabile

F.to CASTIGLIERI RAG. MIRELLA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate)